



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 372/15/CONS

**ESPOSTI PRESENTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE “RAITRE
BASILICATA”) DALLA LISTA “NOI PER SALVINI” PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE
LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA INDETTA
PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTE le “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate nel mese di maggio 2015*” approvate in data 14 aprile 2015 dalla Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la Vigilanza;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 26 maggio 2015 (prot. n. 45802) presentata dall’avv. Cesare N. Carmentano, per conto del sig. Antonio Cappiello, candidato sindaco del Comune di Matera per la lista “Noi per Salvini” con la quale è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte dell’emittente “RaiTre Basilicata” con riferimento alla “*trasmissione di confronto politico tra candidati all’elezione del Sindaco di Matera del 25 maggio 2015 andata in onda alle ore 13.00 circa*”. In particolare, il segnalante, nel lamentare il mancato invito al rappresentante della lista “Noi per Salvini” a partecipare alla suddetta trasmissione, ha rilevato che alla stessa hanno preso parte altri candidati e che la mancata presenza del rappresentante della predetta lista ha recato nocumento all’“*immagine della formazione politica*”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 26 maggio 2015 (prot. n. 45907) con la quale il sig. Raffaele Lagalante, in qualità di rappresentante della lista “Noi per Salvini” ha segnalato la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* da parte dell’emittente “RaiTre Basilicata” con riferimento alle edizioni delle ore 14 dei telegiornali andati in onda il 23 e il 24 maggio 2015. In particolare il segnalante lamenta che “*durante il periodo elettorale sia per quanto concerne gli spazi di tempo assegnati alle rispettive forze politiche sia relativamente ai servizi predisposti [...] non facevano alcun riferimento alle elezioni comunali di Matera come invece è stato fatto per il servizio su Rutelli che oltre ad enfatizzare il sostegno al candidato Adduce procedeva a denigrare il candidato De Ruggeri e a non parlare degli altri 4 candidati*”. Inoltre, il segnalante ha evidenziato che “*durante lo spazio andato in onda oggi alle 13,50 sempre su RaiTre non risultava la presenza, poiché non invitato, del nostro candidato sindaco o di un rappresentante della lista*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 26 maggio 2015 con cui il sig. Gianluigi Laguardia, componente del Co.re.com. Basilicata, ha comunicato all'Autorità di aver ricevuto *“formali lamentele da alcuni rappresentanti del movimento politico “Noi per Salvini” e da diversi cittadini”* in merito al violazioni dei principi della *par condicio “nei servizi realizzati dal TgR Basilicata, nelle edizioni di sabato 23 e domenica 24 maggio dei tg delle ore 14”* ed ha segnalato inoltre *“la mancata partecipazione al confronto tra tutti i 6 candidati sindaci della città di Matera”* del candidato sindaco Cappiello, trasmesso che il giorno 25 maggio 2015 e chiedendo, pertanto, la convocazione urgente del Co.re.com.;

VISTE le note prot. n. 45877 del 26 maggio 2015 e n. 45937 del 27 maggio 2015 con cui il competente ufficio dell'Autorità ha richiesto al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata di svolgere gli accertamenti istruttori relativi alle citate segnalazioni;

VISTA la nota del 27 maggio 2015 (nota prot. n. 46255) con la quale la società Rai ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai citati esposti rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento alla mancata partecipazione del candidato sindaco Antonio Cappiello alla tribuna politica del 25 maggio 2015, la doglianza risulta del tutto destituita di fondamento in quanto i programmi di comunicazione politica per la Basilicata sono stati predisposti in ottemperanza al Regolamento della Commissione parlamentare di Vigilanza, approvato nella seduta del 14 aprile 2015 e di concerto con il competente Co.re.com.;
- il calendario delle tribune politiche, approvato con verbale del 18 maggio 2015, è stato pubblicato sul sito del Co.re.com., nonché, a quanto appreso per le vie brevi, inviato per posta elettronica dallo stesso Comitato a tutte le liste ammesse; inoltre i confronti elettorali dei candidati a sindaco sono stati e sono puntualmente annunciati nel corso della rubrica “Buongiorno regione”. Un’ulteriore forma di comunicazione a spettro più ampio e che, pur se non esplicitamente prevista dalla delibera sulla par condicio, va di fatto ad amplificare la conoscenza degli eventi e la loro collocazione oraria;
- nessuna irregolarità o disparità di trattamento, pertanto, in sfavore delle lista “Noi per Salvini”, la cui mancata partecipazione alla trasmissione contestata è dipesa da fattori del tutto estranei alla concessionaria del servizio pubblico;
- in ogni caso, in data 27 maggio 2015 è stata registrata una nuova tribuna elettorale alla quale ha regolarmente preso parte il candidato sindaco Cappiello;
- per quanto attiene alle interviste realizzate a esponenti politici nazionali nel corso delle edizioni della TgR Basilicata del 23 maggio 2015 (ore 14,00) e 24 maggio (ore 19,30) l’esposto risulta ancor più infondato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il trattamento riservato all'on.le Saltamartini della Lega Nord, intervenuta in favore di Antonio Cappiello della lista "Noi per Salvini", è del tutto speculare a quello riservato a Francesco Rutelli che sostiene il candidato Adduce;
- si contesta inoltre quanto sostenuto nell'ulteriore esposto notificato in data odierna dall'esponente Raffaele Lagalante in merito al contenuto delle dichiarazioni di Rutelli, il quale non ha denigrato alcuno, esprimendo invece un attestato di stima professionale nei confronti del candidato De Ruggeri, conosciuto per motivi istituzionali. Non si ravvisa, poi, come possa pretendersi che fossero menzionati anche tutti gli altri candidati;
- per quanto riguarda la contestazione relativa al fatto che Rutelli avrebbe parlato di Matera mentre la Saltamartini si sarebbe intrattenuta su temi nazionali, si rappresenta che i contenuti delle dichiarazioni non possono essere oggetto di valutazioni di merito ai fini della individuazione di presunte violazioni;
- l'appoggio dell'esponente leghista, inoltre, è stato chiaramente sottolineato dal lancio del servizio da parte del conduttore in studio, lancio che si riporta integralmente: "ultima settimana di campagna elettorale a Matera. Arrivano in questi giorni i leader nazionali dei partiti. Non siamo estremisti se diciamo prima gli italiani e ci battiamo per contrastare l'immigrazione clandestina. Lo ha affermato Matera la deputata Barbara Saltamartini della Lega Nord-Noi per Salvini, intervento a sostegno del candidato sindaco Antonio Cappiello";
- non può non rilevarsi, infine, che alla deputata è stato concesso tempo di parola nell'ambito di un'intervista appositamente rilasciata mentre per Rutelli è stata proposta la registrazione di un discorso reco in pubblico;
- in ogni caso, i temi sui quali sono intervenuti entrambi i soggetti sono stati liberamente scelti da questi ultimi e riportati in pubblico dalla TgR;
- si chiede di voler considerare infondati gli esposti e disporre l'archiviazione degli atti;

VISTA la nota del 28 maggio 2015 (prot. n. 46397) con la quale il Co.re.com. Basilicata ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria svolta con riferimento alle citate segnalazioni. In particolare, nella riunione del 27 maggio 2015, il Comitato, con riferimento alla mancata partecipazione del candidato sindaco della lista "Noi per Salvini" ad una tribuna elettorale della TgR andata in onda il 25 maggio alle ore 14.10, ha ritenuto che *"si tratti di questioni che esulano"* dalle proprie competenze. Inoltre ha evidenziato che, nelle segnalazioni, con riferimento alle edizioni del notiziario della TgR del 23 e 24 maggio, è *"stata enfatizzata la presenza del candidato sindaco Adduce, nell'ambito del servizio sulla presenza a Matera dell'esponente di "Alleanza per l'Italia" Rutelli, mentre in una intervista alla deputata della lista Salvini, on.le Saltamartini, non è stata fatta alcuna menzione delle imminenti elezioni comunali e del candidato sindaco della lista Salvini"* e ritiene che *"per quanto riguarda il servizio trasmesso il giorno 23 maggio nel notiziario delle ore 14.00, relativo alla presenza di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rutelli a Matera, [...] non sia stato rispettato il principio della parità di condizioni [...]. Questa considerazione scaturisce dal fatto che nel commento del giornalista riferito all'iniziativa siano chiaramente menzionati due dei candidati e sia ripetutamente inquadrato sul palco, il candidato Adduce. Si fornisce in tal modo una indicazione di voto, anche se indiretta, e si viene meno alla primaria esigenza di garantire una competizione corretta ed equa". Con riferimento invece al servizio andato in onda il 24 maggio 2015, relativo ad una intervista con la deputata Santamartini, il Comitato non ravvisa "palesi violazioni". Il Comitato ha pertanto ritenuto sussistente "una violazione della par condicio soltanto nel primo servizio mandato in onda nel notiziario della TgR del giorno 23 alle ore 14, mentre ritiene sostanzialmente corretto il secondo servizio trasmesso il giorno 24 maggio nel notiziario delle 19,30";

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato, dalla quale emerge che:

- in data 18 maggio 2015, presso la sede del medesimo Comitato, si svolgeva una riunione per *"i sorteggi delle tribune elettorali della Rai relative alle elezioni amministrative dei sindaci e dei consiglieri comunali del 31 maggio 2015 per la città di Matera"* nella quale si stabiliva, in particolare, che il 25 e il 27 maggio 2015 era programmata la trasmissione del *"confronto tra i candidati alla carica di sindaco"*;
- il verbale relativo alla suddetta riunione è pubblicato sul sito istituzionale del Co.re.com. Basilicata, e ancora consultabile alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155/2002, ha affermato che *"il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico"*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva”* e ha aggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO in particolare che la giurisprudenza amministrativa (v. ad esempio Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni comunali sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del provvedimento 16 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza del provvedimento stesso i notiziari e tutti gli altri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmi a contenuto informativo devono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche;

RITENUTO che, con riferimento al contenuto della segnalazione del 26 maggio 2015 presentata dal sig. Raffaele Lagalante, in merito alle interviste realizzate a esponenti politici nazionali nel corso delle edizioni del TgR Basilicata del 23 maggio 2015 (ore 14,00) e 24 maggio (ore 19,30), non si ravvisa, alla luce della normativa richiamata, alcuna violazione del principio della parità di trattamento in danno della lista "Noi per Salvini";

RILEVATO che, con la segnalazione del 26 maggio 2015 (prot. n. 45907) presentata dall'avv. Cesare N. Carmentano, per conto del sig. Antonio Cappiello, candidato sindaco per la lista "Noi per Salvini", si lamenta la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* con riferimento alla mancata partecipazione alla trasmissione di confronto tra candidati alla carica di Sindaco di Matera del 25 maggio 2015;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alle tribune elettorali, l'art. 2 della legge 28 del 2000, nel prevede che le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica, stabilisce che è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche;

CONSIDERATO che l'art. 3 del provvedimento della Commissione di Vigilanza ribadisce del 14 aprile 2015 ribadisce l'esigenza che nei programmi di comunicazione politica, quali le tribune elettorali, sia rispettato con rigore il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto;

CONSIDERATO che, come emerge dalla documentazione istruttoria acquisita, in data 18 maggio si svolgeva presso la sede del Co.re.com. Basilicata una riunione per "*i sorteggi delle tribune elettorali della Rai relative alle elezioni del sindaco [...] per la città di Matera*" e che il relativo verbale recante l'indicazione delle date di svolgimento dei confronti fra candidati sindaci è stato pubblicato, nella medesima data, sul sito istituzionale del Co.re.com.;

CONSIDERATO altresì che, come risulta dalla documentazione istruttoria, il citato verbale è stato inviato dal Co.re.com. Basilicata, tramite posta elettronica, ai rappresentanti di tutte le liste collegate alla carica di Sindaco nel Comune di Matera, con riferimento alle elezioni indette per il 31 maggio 2015;

RITENUTO, pertanto, che sono state assunte iniziative idonee ad assicurare la presenza nelle trasmissioni di confronto tra candidati alla carica di sindaco programmati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla Rai Basilicata nei giorni 25 e 27 maggio 2015 in quanto le date di registrazione di tali trasmissioni presso la sede Rai di Potenza sono state adeguatamente pubblicizzate e rese note agli interessati e alle liste concorrenti alle elezioni comunali;

CONSIDERATO inoltre che la testata regionale della Rai Basilicata ha intervistato il candidato sindaco signor Cappiello nell'edizione del notiziario andata in onda la sera del 29 maggio 2015;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Rai non integra la violazione del principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto in danno del candidato Antonio Cappiello della lista "Noi per Salvini" e che la condotta posta in essere dalla concessionaria pubblica appare finalizzata ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di *par condicio*;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare le segnalazioni *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani